



# CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 499

## ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 27-12-13, n. 47

**Oggetto:**

**Ordinanza di limitazione dell'uso di strumenti pirotecnici nel periodo 31 dicembre 2013 - 6 gennaio 2014**

\*\*\*\*\*

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE:**

- negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine del festeggiamento dell'anno nuovo con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- ogni anno, a causa dell'utilizzo in numero rilevante di simili prodotti, si verificano a livello nazionale danni a cose ed infortuni alle persone anche letali o di grave entità;
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e con la presenza anche di bambini;
- l'accensione e il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi sono sempre stati causa di disagio e di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo e non si avvedono della presenza di bambini;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità della collettività, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sua sicurezza e per quella degli altri;

**TENUTO CONTO CHE:**

- in particolare durante i festeggiamenti del Capodanno molte persone di qualsiasi età sono

solite assembrarsi sulle vie cittadine per festeggiare l'arrivo del nuovo anno;  
- l'esplosione di petardi, fuochi d'artificio ed altro potrebbe causare danni all'incolumità delle persone e degli animali, danneggiamenti a cose nonché pericolo di incendio, esponendo alla possibilità di danneggiamento anche monumenti e beni pubblici in genere;

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza di prevenire ed eliminare le prospettate situazioni di grave pericolo per l'incolumità pubblica, che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili;

RICONOSCIUTA la sussistenza dei presupposti che giustificano l'esercizio del potere di ordinanza, in considerazione della situazione di grave e concreto pericolo per l'interesse pubblico specifico a cui si intende apprestare una tutela anticipata;

#### ORDINA:

1. Nel periodo dal 31 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 è vietato su tutto il territorio comunale:
  - l'utilizzo di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico: mortaretti, petardi, o simili, anche se di libera vendita, in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa riverberare i propri effetti su luoghi pubblici;
  - l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
  - l'utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette;
2. È fatto divieto a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private: finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentire a chicchessia l'uso delle dette aree private per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.
3. Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni penali (artt. 650 e 703 c.p.), per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). I trasgressori potranno inoltre essere puniti con la sanzione prevista dall'art. 17, comma 2, del r.d. n. 773 del 1931.
4. Manda per l'osservanza al Corpo della Polizia Municipale e a tutte le Forze di Polizia.
5. La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale on line ed è immediatamente esecutiva.
6. Il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Fermo, al sig. Commissario di PS di Fermo, al sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di Fermo, al sig. Comandante della Guardia di Finanza di Fermo, al sig. Comandante dei Vigili del Fuoco e al Comando del Corpo della Polizia Municipale di Fermo.

7. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso davanti al TAR delle Marche oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Dott.ssa Nella Brambatti  
